

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5454815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 27 Febbraio 2006 N. 4**

**Interventi regionali a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria.**

pag. 73

**LEGGE REGIONALE 14 Marzo 2006 N. 5**

**Contributi regionali per favorire l'attività delle Pubbliche Assistenze liguri.**

pag. 74

**LEGGE REGIONALE 14 Marzo 2006 N. 6****Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori.****pag. 77****CORTE COSTITUZIONALE****Ordinanza 20 febbraio 2006 n. 74 nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002).****pag. 82**

## **LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2006 N. 4**

### **Interventi regionali a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

(Finalità e oggetto)

1. La Regione interviene a favore dei lavoratori posti in lista di mobilità o soggetti a trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di dichiarazione di fallimento, di chiusura o di dichiarazione di crisi aziendale delle imprese dalla quale dipendono, secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuative di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e alle disposizioni in materia di mercato del lavoro).
2. L'intervento di cui al comma 1 ha la finalità di ridurre le difficoltà economiche dei lavoratori posti in mobilità o in cassa integrazione straordinaria.

#### **Articolo 2**

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare di quanto previsto dalla presente legge i lavoratori posti in mobilità o in cassa integrazione straordinaria in attesa dei trattamenti relativi.

#### **Articolo 3**

(Fondo di rotazione)

1. La Regione, per corrispondere alle finalità di cui all'articolo 1, costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. un fondo di rotazione, a cui possono ricorrere i lavoratori nel caso in cui si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2.
2. La FI.L.S.E. concede una anticipazione pari al cento per cento dell'indennità di mobilità o del trattamento straordinario di integrazione salariale al lavoratore che ne fa richiesta. Il soggetto richiedente, all'atto della domanda, si impegna alla restituzione della somma ricevuta, aumentata di una quota dovuta all'applicazione del tasso di interesse legale.
3. La FI.L.S.E. può stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella quale si prevede che l'Istituto, sulla base dell'assenso del soggetto beneficiario, trasferisce direttamente alla FI.L.S.E. medesima l'indennità o il trattamento di cui all'articolo 1.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione determina le modalità di funzionamento del fondo, i tempi di erogazione del beneficio e di restituzione delle somme ricevute da parte del lavoratore, la documentazione da allegare alla richiesta per accedere ai benefici previsti dalla presente legge ed i compensi spettanti alla FI.L.S.E..

#### **Articolo 4**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e l'iscri-

zione di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa nella U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione" nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006.  
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 febbraio 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2006 n. 4

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri U. Benvenuto, N. Alonzo, V. Cavallo, L. Cola, R.M. D'acqui, P. Perfigli, G. Ronzitti, F. Vassallo, M. Veschi, in data 18 marzo 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 395;
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento interno;
- c) La proposta di legge stata riassunta dal Consiglio regionale su richiesta del capogruppo M. Veschi ai sensi dell'articolo 99, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 20 giugno 2005 con il n. 90/395;
- d) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento interno;
- e) la III Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 6 febbraio 2006;
- f) la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 15 febbraio 2006;
- g) è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 2006;
- h) la legge regionale entra in vigore il 6 aprile 2006.

### 2. NOTE AGLI ARTICOLI

*Nota all'articolo 1*

- La legge 23 luglio 1991 n. 223 è pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1991 n. 175 - Suppl. Ordinario n.43;

### 3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

*Settore Politiche e servizi per l'occupazione*

---

## LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2006 N. 5

### Contributi regionali per favorire l'attività delle Pubbliche Assistenze liguri.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**  
(Finalità)

1. Al fine di sostenere e potenziare l'attività delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati in Liguria la Regione concede contributi per le sedi delle organizzazioni medesime.

**Articolo 2**  
(Contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi alle Pubbliche Assistenze, alle Pubbliche Assistenze Misericordia e alle organizzazioni che svolgono attività di trasporto ammalati iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) per:
  - a) l'acquisto di immobili destinati all'esercizio della loro attività;
  - b) a realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione dei locali nonché la sostituzione, l'adeguamento e la messa a norma degli impianti tecnologici.
2. I contributi di cui al comma 1 lettera b) sono concessi altresì ai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana con sede in Liguria iscritti nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/1992.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità e i tempi per la rendicontazione e ripartisce gli stanziamenti di bilancio tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

**Articolo 3**  
(Domande di concessione dei contributi)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate ai competenti uffici regionali entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il Dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda e i relativi allegati.
3. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande il Dirigente comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

**Articolo 4**  
(Entità del contributo)

1. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Tale spesa non può superare l'importo di 100.000 euro.

**Articolo 5**  
(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dallo Stato o dalla Regione.

**Articolo 6**  
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate entro novanta giorni dalla approvazione della suddetta deliberazione.

**Articolo 7**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
  - a) utilizzo di quota pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa, della UPB 18.207 "Fondo speciale in conto capitale";
  - b) iscrizione di euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 10.205 "Interventi a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 marzo 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE****14 marzo 2006 n. 5**

**PREMESSA:** I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri U. Benvenuti, N. Alonzo, V. Cavallo, L. Cola, R.M. D'Acqui, P. Perfigli, G. Ronzitti, F. Vassallo M Veschi, in data 4 giugno 2004 dove ha acquisito il numero d'ordine 409;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, e 25, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;
- c) è stata riassunta dal Consiglio regionale su richiesta del Consigliere M. Veschi in data 17 giugno 2006;
- d) è stata riassegnata alla I e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento stesso;
- e) la I e II Commissione consiliare si sono espresse favorevolmente all'unanimità nella seduta del 16 febbraio 2006;
- f) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 22 febbraio 2006;
- g) è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 2006;
- h) la legge regionale entra in vigore il 6 aprile 2006.

**2. RELAZIONI DEI CONSIGLIERI**

Relazione di Maggioranza (Consigliere U. Benvenuti )

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la proposta di legge n. 94, sottoposta oggi all'esame del Consiglio regionale, si propone di sostenere e potenziare l'attività delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati attraverso la concessione di contributi per le loro sedi. Si tratta di un modo per riconoscere l'impegno a favore della collettività delle Pubbliche Assistenze, delle Pubbliche Assistenze Misericordia e delle organizzazioni che operano questo tipo di interventi.

A partire dall'inizio del Novecento, periodo in cui sono nate spontaneamente soprattutto all'interno delle

*grandi fabbriche e nei circoli operai per assicurare un primo servizio di assistenza e soccorso, le Pubbliche Assistenze hanno tracciato un percorso che le conferma nel nostro territorio come una grande tradizione, capace di coinvolgere migliaia di volontari e realizzare servizi efficaci ed adeguati alle crescenti esigenze di una società sempre più articolata e complessa.*

*Attraverso una crescita e una maturazione associativa costante, l'attività solidaristica più antica costituita dal trasporto di feriti e ammalati agli ospedali si è evoluta portando anche alla realizzazione di interventi di assistenza nel momento dell'emergenza, tanto che queste organizzazioni collaborano attivamente con le centrali operative del 118 e contribuiscono alla formazione di personale addestrato agli interventi di primo soccorso. Nel tempo ai tradizionali settori di attività si sono aggiunti quelli della protezione civile, della cooperazione internazionale, del servizio civile, del telesoccorso e della teleassistenza: tutto ciò unito ad un impegno in diverse aree della marginalità. Si tratta, dunque, di una realtà fortemente radicata nel tessuto sociale ligure, un punto di riferimento per coloro che si trovano in difficoltà e possono contare su volontari sempre più numerosi e preparati, rappresentati per un'alta percentuale da giovani impegnati a trasmettere un messaggio di solidarietà e partecipazione attraverso un impegno quotidiano e concreto.*

*La proposta di legge nasce dalla consapevolezza che per far fronte ad una serie di attività sempre più impegnative e complesse occorre, oltre all'opera dei volontari, anche la disponibilità di locali e attrezzature adeguate. La scarsità delle risorse finanziarie disponibili per interventi sulle sedi - di cui soffre la maggior parte delle organizzazioni - si pone spesso, come un ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità di tali organizzazioni. Pertanto, è parso opportuno e utile un intervento della Regione attraverso l'erogazione di contributi destinati all'acquisto, alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento delle sedi nonché alla sostituzione, all'adeguamento e alla messa a norma degli impianti tecnologici: ciò potrà consentire alle Pubbliche Assistenze e alle organizzazioni interessate di attendere con maggiore efficacia alle proprie attività solidaristiche con ricadute immediate e positive sulle comunità di riferimento.*

*I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per un importo non superiore a 50 mila euro e non possono essere cumulati con altri incentivi concessi dallo Stato o dalla Regione stessa. La dotazione finanziaria è pari a 150 mila euro per l'anno 2006, cifra che, anche sulla base di altre esperienze analoghe, consentirà di ottenere risultati positivi e di rispondere gradualmente alle esigenze di cui si è detto.*

*La proposta di legge è stata approvata all'unanimità in seduta congiunta dalle Commissioni I e II: tuttavia, in al momento dell'espressione del parere di compatibilità da parte della I Commissione, sono state avanzate numerose perplessità sull'iniziativa da parte del Gruppo di Forza Italia il quale ha, quindi, assunto in quella sede una posizione negativa sul provvedimento.*

*Al termine di questa breve relazione, si auspica che il Consiglio valuti positivamente la proposta di legge che, come già evidenziato in precedenza, riveste una particolare importanza e costituisce uno strumento per riconoscere il ruolo e l'attività svolta da queste organizzazioni di volontariato.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 è pubblicata nella B.U. 10 giugno 1992 n. 10;*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Salute e Servizi Sociali*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2006 N. 6**

**Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**  
(Finalità)

1. La Regione valorizza le discipline bionaturali per il benessere così come definite dall'articolo 2, ne promuove la corretta divulgazione e, a tutela dell'utenza, garantisce la qualità dell'offerta delle prestazioni che ne derivano.

**Articolo 2**  
(Discipline bionaturali per il benessere)

1. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno carattere di prestazione sanitaria.
2. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline consistenti in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona.
3. La Giunta regionale provvede all'iscrizione delle discipline bionaturali per il benessere nell'Elenco di cui all'articolo 3 sulla base delle richieste pervenute.

**Articolo 3**  
(Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.
2. L'iscrizione all'Elenco attesta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti di qualità definiti dalla Giunta regionale. L'iscrizione all'Elenco non costituisce un requisito necessario ai fini dell'esercizio di attività didattiche in materia di discipline bionaturali per il benessere o per l'esercizio delle discipline stesse.
3. L'Elenco è suddiviso in due sezioni:
  - a) Organizzazioni con finalità didattiche;
  - b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
4. Ciascuna sezione dell'Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.

**Articolo 4**  
(Organizzazioni con finalità didattiche per la formazione degli operatori delle discipline bionaturali)

1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui all'articolo 3 le Organizzazioni con finalità didattiche in possesso dei requisiti di qualità definiti dalla Giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6.

**Articolo 5**  
(Operatori delle discipline bionaturali per il benessere)

1. Possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3 coloro che abbiano seguito corsi formativi presso le Organizzazioni con finalità didattiche iscritte nella sezione a) dell'Elenco stesso ovvero coloro che all'atto della richiesta documentino la frequenza di corsi conformi ai requisiti di qualità di cui all'articolo 4; la conformità è valutata dal Comitato di cui all'articolo 6.
2. Gli operatori svolgono la loro attività senza effettuare diagnosi né alcuna attività di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano né prescrivono farmaci.



### **Articolo 6**

(Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato è composto da:
  - a) Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;
  - b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle Organizzazioni con finalità didattiche iscritte nei settori di riferimento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3;
  - c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dagli operatori iscritti nei settori di riferimento dell'Elenco di cui all'articolo 3;
  - d) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
  - e) il Dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non siano pervenute le designazioni da parte delle Organizzazioni con finalità didattiche per ciascuna delle discipline che risultano iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 3, il Comitato viene comunque nominato fatta salva l'integrazione successiva sulla base delle designazioni pervenute.
4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del componente dal Comitato.
5. Il Comitato dura in carica tre anni; i membri di cui al comma 3 lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.

### **Articolo 7**

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - a) propone alla Giunta regionale i requisiti di qualità per il riconoscimento delle Organizzazioni con finalità didattiche ai fini dell'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 3;
  - b) valuta la conformità dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1 ai requisiti di qualità di cui all'articolo 4;
  - c) individua i requisiti di qualità per il riconoscimento degli attestati conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;
  - d) elabora e propone alla Giunta regionale progetti per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate.
3. Il Presidente del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b) e c) esclusivamente i rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.

### **Articolo 8**

(Norme finali e transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione dei requisiti di qualità di cui all'articolo 4, la Giunta regionale iscrive nella sezione a) dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3 le Organizzazioni con finalità didattiche che all'atto della richiesta documentino l'esercizio

- continuativo per almeno tre anni dell'attività formativa nella disciplina di riferimento. Le Organizzazioni con finalità didattiche, ai fini di cui sopra, presentano domanda di iscrizione all'Elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine dell'iscrizione nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3, il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, definisce i requisiti di qualità per il riconoscimento ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti:
    - a) prima della data di entrata in vigore della presente legge,
    - b) a conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 6, possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, coloro che all'atto della richiesta risultino in possesso di attestati conformi ai requisiti di qualità di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero documentino l'esercizio continuativo dell'attività per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 9**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 marzo 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**

*4 marzo 2006 n. 6*

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri L. Cola, U. Benvenuti; T. Bianchi, M. Boffa, F. Bonello, L. Castè, E. Chiesa, G. Conti, R. Gasco, C. Gustavano, A. Miceli, R. Monteleone, M. Mosca, P. Muratore, V. Nesci, G. Paladini, L. Patrone, C. Vasconi, M. Veschi, in data 4 agosto 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 119;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'art. 25, primo comma del Regolamento stesso;*
- c) *il Consigliere R. Monteleone ha ritirato la propria firma dalla proposta di legge in data 6 febbraio 2006;*
- d) *la III Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 13 febbraio 2006;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 22 febbraio 2006;*
- f) *è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 2005;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 6 aprile 2006.*

## **2. RELAZIONI DEI CONSIGLIERI**

*Relazione di Maggioranza (Consigliere M. Veschi)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri, da diversi anni si sono diffuse numerose discipline mirate al benessere della persona e, più in generale, ad ottenere una migliore qualità della vita.*

*Tali discipline si stanno affermando e diffondendo come "arti dello star bene" tanto che, solo in Liguria, si stimano circa 300.000 utenti che almeno una volta hanno usufruito delle stesse e sempre più numerosi sono i centri che praticano tali arti.*

*Alcune di queste discipline si caratterizzano come "arti del benessere" privilegiando un approccio basato su conoscenze teoriche. Alcune di esse si sono affermate sul mercato e sono utilizzate da migliaia di persone dimostrando notevoli capacità di incrementare il benessere.*

*Con la presente proposta, conseguentemente, si intendono perseguire gli obiettivi di tutela degli utenti-consumatori rispetto alla qualità delle prestazioni offerte, individuando percorsi tendenti al graduale innalzamento del livello qualitativo tramite strumenti non vincolanti per le organizzazioni con finalità didattiche e gli operatori delle discipline bionaturali per il benessere.*

*Lo sviluppo e l'importanza che il settore sta assumendo in Italia ed in Liguria, infatti, richiedono un intervento che ponga quantomeno una prima cornice normativa con la quale rispondere, in attesa che venga approvata la legge quadro oggi ferma in Commissione interparlamentare, alle istanze di tutela dell'utente ed alle richieste di attenzione provenienti dal settore delle discipline bionaturali per il benessere.*

*Numerose sono le Associazioni di operatori nelle diverse discipline per il benessere che già da diversi anni hanno intrapreso un percorso di autoregolamentazione ed autocontrollo e, definendo iter formativi e codici deontologici, contribuiscono a rendere la maggioranza degli operatori in attività preparati e competenti. E' proprio attraverso un confronto costante e costruttivo con tali associazioni che la Regione può garantire ai consumatori la qualità dell'offerta.*

*La proposta prevede, infatti, l'istituzione di un Comitato composto dal Presidente della Giunta, dagli Uffici regionali, dai rappresentanti delle Associazioni degli operatori nelle discipline bionaturali per il benessere e dei consumatori, nel cui ambito vengono definiti i requisiti di qualità delle organizzazioni con finalità didattiche e degli operatori del settore ritenuti idonei a garantire la qualità dell'offerta. Tale sede istituzionale rappresenta, inoltre, un'occasione per sollecitare e far crescere il confronto non solo fra il settore delle discipline bionaturali e le istituzioni, ma anche fra le diverse realtà in cui ciascuna disciplina si articola.*

*L'iscrizione all'Elenco regionale non ha alcuna valenza di obbligatorietà e costituisce una "certificazione di qualità" ed uno strumento di valutazione oggettiva atto a favorire una scelta consapevole degli utenti, che non pregiudica il libero esercizio dell'attività didattica e l'esercizio della disciplina. Le organizzazioni didattiche e gli operatori potranno, infatti, decidere di continuare a svolgere la loro attività secondo le modalità pregresse, oppure adeguarsi ai requisiti di qualità, privilegiando un percorso che riconosca e valorizzi la loro preparazione e capacità.*

*Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che la presente proposta di legge, possa essere suffragata da unanimi consensi da parte di tutti i Consiglieri regionali.*

*Relazione di Minoranza (Consigliere M. Marcenaro)*

*Le misure contenute nella presente legge non rispondono in alcun modo alle esigenze del settore delle discipline bionaturali, in quanto non vengono introdotti strumenti atti a garantire la qualità dell'offerta da una parte, e la tutela degli utenti dall'altra.*

*La legge non è inserita in un quadro di programmazione generale per il riordino di professioni e neanche rientra nella programmazione e regolamentazione delle attività definite non professionali.*

*Inoltre, rimangono indefiniti i soggetti beneficiari così come rimangono vaghi i percorsi formativi, i requisiti organizzativi e didattici per garantire la qualità dell'offerta e i requisiti per il riconoscimento degli attestati, la cui individuazione viene demandata ad una futuro comitato, costituito dagli uffici regionali e dagli addetti ai lavori, senza alcun contraddittorio.*

*A fronte di tutto ciò, pur ritenendo necessario disciplinare alcune attività che vengono svolte senza opportuna regolamentazione, riteniamo insufficiente e non adeguato il dispositivo di legge in approvazione*

**3. NOTE AGLI ARTICOLI***Nota all'articolo 6*

- La legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 è pubblicata nel B.U. 24 luglio 2002, n. 11;
- La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13 ;

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO***Settore Sistema educativo regionale*

**CORTE COSTITUZIONALE**  
**Ordinanza 20 febbraio 2006, n. 74**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Franco	BILE	Presidente
- Giovanni Maria	FLICK	Giudice
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Franco	GALLO	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria- Legge finanziaria 2002), promossi con due ordinanze del 15 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nelle controversie vertenti tra Federica Gemelli, Antonio Borzonasca e la Regione Liguria, iscritte ai numeri 479 e 480 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2005.

*Udito* nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.

*Ritenuto* che, nel corso di due giudizi, promossi da altrettanti contribuenti avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all'anno 1999, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, deliberate il 14 febbraio 2005 e depositate il giorno successivo, ha sollevato questioni di legittimità dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria- Legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che, secondo la Commissione tributaria provinciale rimettente, la norma censurata contrasterebbe sia con l'art. 117, secondo comma (recte: secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla norma statale interposta di cui all'art. 5, cinquantesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-

braio 1983, n. 53, sia con l'art. 119, secondo comma, della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

che i giudici a *quibus*, in punto di fatto, premettono: a) che detti avvisi di accertamento sono stati notificati il 1° dicembre 2003; b) che i contribuenti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, eccependo l'illegittimità costituzionale della norma censurata per contrasto con gli evocati parametri della Costituzione, correlati alle menzionate norme statali; c) che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, nel chiedere la reiezione dei ricorsi, ha affermato che la tassa automobilistica, in quanto tributo proprio della Regione, può essere da questa disciplinata anche per ciò che attiene ai termini prescrizionali;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Commissione rimettente richiama i principi affermati da questa Corte nelle sentenze di accoglimento nn. 296 e 297 del 2003, aventi ad oggetto questioni del tutto analoghe, relative a norme delle Regioni Piemonte e Veneto sostanzialmente identiche a quella censurata e deduce in particolare: a) che la norma censurata, nel prorogare di un anno, al 31 dicembre 2003, il termine triennale per il recupero delle tasse automobilistiche di cui al citato art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, si porrebbe in contrasto con tale norma statale interposta e, quindi, con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., che riservano alla competenza esclusiva del legislatore statale la disciplina degli aspetti sostanziali delle tasse automobilistiche, quali sono i termini di decadenza per l'accertamento ed il recupero delle stesse; b) che il denunciato contrasto della stessa norma censurata con l'art. 119, secondo comma, Cost. conseguirebbe anche alla violazione degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi dell'evocato parametro costituzionale, il rispetto dei quali avrebbe imposto al legislatore regionale di conformarsi al principio, stabilito all'art. 1, comma 1, per cui le norme statutarie possono essere derogate o modificate solo «espressamente», e, quindi, di esplicitare la deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta, sancito dall'art. 3, comma 3;

che, quanto alla rilevanza, la stessa Commissione rimettente afferma che, ove la questione sollevata fosse accolta, la pretesa fiscale esercitata nei confronti dei contribuenti sarebbe illegittima, perché la notificazione degli avvisi di accertamento, eseguita in data 1° dicembre 2003 entro il termine prorogato dalla norma censurata, risulterebbe invece intempestiva rispetto al termine triennale di decadenza di cui al citato art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, scaduto il 31 dicembre 2002.

*Considerato* che la Commissione tributaria provinciale di Genova, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma regionale denunciata, avendo prorogato di un anno il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di accertamento delle tasse automobilistiche, avrebbe ecceduto il termine triennale stabilito per il recupero di dette tasse dalla norma statale interposta di cui all'art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

che, di conseguenza, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, che attribuiscono invece allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;

che, per i giudici a *quibus*, la norma censurata stabilirebbe detta proroga anche in violazione dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati; e ciò senza nemmeno menzionare espressamente la deroga a detto art. 3, comma 3, come invece richiesto dall'art. 1, comma 1, della stessa legge n. 212 del 2000;

che, sempre ad avviso dei giudici a *quibus*, la violazione delle norme dello statuto del contribuente si risolverebbe nella violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, Cost.;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione rimettente si limita ad affermare che gli avvisi di accertamento impugnati, relativi al recupero della tassa automobilistica regionale dell'anno 1999, sono stati

notificati ai contribuenti il 1° dicembre 2003, e cioè oltre il termine triennale (nella specie, scaduto il 31 dicembre 2002) stabilito dal menzionato art. 5, cinquantesimo comma, primo periodo, del decreto-legge n. 953 del 1982, e che, ove la norma censurata fosse dichiarata incostituzionale, la pretesa fiscale risulterebbe esercitata illegittimamente, per il decorso di detto termine;

che, attesa l'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi debbono essere a riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che, anteriormente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore, il 1° gennaio 2004, l'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il quale ha disposto in via di sanatoria l'applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica, anteriormente emanate, che non siano conformi alla normativa statale (v., in tema, la sentenza n. 455 del 2005 e l'ordinanza n. 476 del 2005);

che, nella specie, i giudici a *quibus*, pur deducendo l'illegittimità costituzionale della norma censurata in ragione della sua non conformità alla legislazione statale, non hanno tenuto conto della incidenza sulla stessa norma del citato art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, senza motivare al riguardo;

che le questioni sono, pertanto, manifestamente inammissibili per carente motivazione sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso dei giudizi principali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

*dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

PRESIDENTE

Franco Bile

REDATTORE

Franco Gallo

CANCELLIERE

Giuseppe Di Paola